



**EPPI**

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2022

Legge di bilancio 2022  
Novità per i professionisti



**LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024** (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 310 del 31 dicembre 2021 - Serie generale).

Di seguito si menzionano, per rapidi cenni, le disposizioni di interesse per i professionisti, contenute nel Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e nel Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base del materiale informativo trasmesso a conclusione dell'esame presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, e in base a quanto riportato nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

#### **Le novità Fiscali IRPEF ed IRAP**

La legge di bilancio ha tra i principali obiettivi per l'anno 2022 di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, attraverso una duplice destinazione di risorse:

- a) la riduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- b) la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

#### **IRPEF**

Il documento conclusivo approvato dalle Commissioni parlamentari afferma che la struttura dell'Irpef va sostanzialmente ridefinita, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiettivi specifici:

1. l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;
2. la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

In ragione di ciò, il comma 2 dell'articolo primo della legge di bilancio, apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, riorganizzando le aliquote Irpef, rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni). Le modifiche apportate individuano, in particolare le seguenti quattro aliquote Irpef per scaglioni di reddito:

- fino a 15.000 euro, 23 per cento;

- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Viene poi modificato il regime delle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito, attraverso alcune modifiche all'art. 13 del T.U. delle imposte sui redditi. In particolare, si interviene sulla detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati. È inoltre rimodulata la detrazione per redditi da pensione e previsto un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 29.000 euro. Viene infine rimodulata la detrazione per i redditi da lavoro autonomo e previsto un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

## **IRAP**

Il comma 8 recita: *“A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997”*.

Fino al 31 dicembre 2021, l'esclusione dall'IRAP era prevista esclusivamente per i contribuenti di minori dimensioni, quindi per i soggetti che erano avvalsi del regime forfetario previsto dall'art. 1 della legge n. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011.

Per effetto, invece, della legge di bilancio dal 2022 si prescinde dalle modalità di determinazione del reddito che possono essere anche analitiche, quindi effettuando la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute. L'unica condizione prevista è l'esercizio delle attività di impresa o di lavoro autonomo in forma individuale. L'esenzione è, dunque, subordinato esclusivamente alla forma giuridica, e del tutto scollegato dalle dimensioni del soggetto passivo. In pratica, sarà irrilevante sia l'ammontare dei ricavi, sia quello dei compensi.

## ***Esenzione bollo su certificazioni digitali***

Il comma 24 estende a tutto l'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 62, comma 3, quarto periodo del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005) che, nella sua formulazione vigente (come modificata, da ultimo, dall'articolo 39 del decreto-legge n. 77 del 2021) dispone l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, limitatamente all'anno 2021.

## **Superbonus 110%**

Il comma 28 apporta alcune modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34/2020. In particolare, introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per i condomini le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025). La disposizione proroga, inoltre, la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). La norma sopprime altresì i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Viene soppressa inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici). Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Con una norma introdotta in sede referente si chiarisce che le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Viene stabilito, altresì, che i prezzi individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, oltre che per gli interventi di adozione di misure antisismiche e per il sismabonus. Sono poi state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del D.L. n. 157 del 2021 che:

- estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Viene infine fissato al 110% l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

### ***Trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile***

Il comma 29 proroga:

- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus 110%.

La disposizione in commento interviene sull'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) che nella formulazione vigente consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale viene estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

Sono poi state trasfuse nella norma alcune disposizioni del D.l. n. 157 e, più in particolare, quelle che introducono l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi. È stato poi escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. E' inoltre riconosciuta all'Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (si tratta della norma già contenuta nell'articolo 2 del DI 157/2021).

### ***Controlli dell'Agenzia delle entrate***

Nei commi 31 e ss, sono riproposti i contenuti dell'articolo 3 dell'abrogato DI 157/2021 sui poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura e cessione del credito nonché sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto erogati per l'emergenza Covid-19.

### ***Detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia***

Il comma 37 dispone la proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus)

disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l'importo massimo detraibile fissandolo nella misura nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. In pratica sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che disciplina le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 a (rispetto al precedente limite di 16.000 euro). La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

#### ***Bonus verde***

Il comma 38 proroga fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

#### ***Modifiche al bonus facciate***

Il comma 39 estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "*bonus facciate*" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

#### ***Barriere architettoniche.***

Il comma 42 inserisce l'art. 119-ter nel D.l. n. 34/2020, introducendo una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. La norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito

#### ***Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili***

Il comma 72 innalza a due milioni di euro il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. La disposizione in esame eleva il limite previsto dall'articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

#### ***Garanzia di occupabilità dei lavoratori***

Il come 251 estende ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). Tali servizi di assistenza sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

#### ***Tax credit impianti fonti rinnovabili***

Al comma 812 è istituito, nel limite di 3 milioni di euro per il 2022, un credito d'imposta per i contribuenti Irpef in relazione alle spese sostenute per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo

scambio sul posto. Un decreto Mef, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di accesso al beneficio.

#### ***Sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari***

I commi da 927 a 944 recano un complesso di disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di ricovero ospedaliero, cure domiciliari, malattia e infortunio, prevedendo che tali disposizioni si applichino nelle ipotesi di malattia o in casi di infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o inabilità permanente al lavoro ovvero una inabilità temporanea assoluta. La sospensione opera con particolare riferimento agli adempimenti tributari<sup>1</sup>. Sono, inoltre, elencate le opportune definizioni di carattere oggettivo e soggettivo funzionali a circoscrivere l'ambito applicativo della disposizione nonché il relativo regime sanzionatorio per coloro i quali abbiano beneficiato delle agevolazioni sulla base di false dichiarazioni. Inoltre, si segnala che è equiparato (comma 936) a tali fattispecie il parto prematuro della libera professionista, prevedendosi una specifica disciplina in tema di sospensione dei termini per i casi di interruzione di gravidanza. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.

---

<sup>1</sup> Comma 929 *“In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.”*